

Causa C-203/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

11 maggio 2020

Giudice del rinvio:

Okresný súd Bratislava III (Slovacchia)

Data della decisione di rinvio:

11 maggio 2020

Imputati:

AB

CD

EF

GH

IJ

LM

NO

PR

ST

UV

WZ

BC

DE

FG

JL

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA III

(omissis)

Bratislava, 11 maggio 2020

(omissis)

Oggetto: Deposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale (articolo 267 TFUE)

Domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza (articolo 107 del regolamento di procedura)

Nel procedimento penale pendente dinanzi all'Okresný súd Bratislava III (Tribunale distrettuale di Bratislava III, Slovacchia) (omissis), in applicazione (per analogia) dell'articolo 224, paragrafo 7, del codice di procedura penale in vigore fino al 31 dicembre 2005 (in prosieguo: il «codice di procedura penale») e dell'articolo 267 TFUE, il presidente di detto tribunale (omissis) propone la presente domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE e chiede l'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Identificazione delle parti:

Procedimento a carico:

- 1/ dell'imputato **AB**, (omissis), Repubblica slovacca (omissis) [**Or. 2**] (omissis)
- 2/ dell'imputato **CD**, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)
- 3/ dell'imputato **EF**, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)
- 4/ dell'imputato **GH**, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)
- 5/ dell'imputato **IJ**, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)
- 6/ dell'imputato **LM**, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)
- 7/ dell'imputato **NO**, (omissis), Repubblica slovacca (omissis) [**Or. 3**]
- 8/ dell'imputato **PR**, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)
- 9/ dell'imputato **ST**, (omissis), Repubblica slovacca, all'epoca residente in luogo ignoto, procedimento in contumacia (omissis)
- 10/ dell'imputato **UV**, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)

11/ dell'imputato WZ, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)

12/ dell'imputato BC, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)

13/ dell'imputato DE, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)

14/ dell'imputato FG, (omissis), Repubblica slovacca (omissis) **[Or. 4]** (omissis)

15/ dell'imputato JL, (omissis), Repubblica slovacca (omissis)

16/ della vittima HI, (omissis) Repubblica slovacca

17/ Azione penale avviata dalla:

Krajská prokuratúra (procura regionale) di Bratislava (omissis)

In occasione dell'udienza a porte chiuse del 21 giugno 2019, nel procedimento a carico di AB e a. per il reato di sequestro di persona e illecito trasferimento all'estero commesso in concorso, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 233, paragrafi 1 e 2, lettera a), del codice penale in vigore al momento dei fatti, l'Okresný súd Bratislava III (Tribunale distrettuale di Bratislava III, Slovacchia) (in prosieguito: il «giudice del rinvio») (omissis) ha deliberato come segue:

I. (omissis) [sospensione del procedimento]

II. In applicazione dell'articolo 267 TFUE, sono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea **le seguenti questioni pregiudiziali:**

1/ Se il principio del «ne bis in idem» osti, tenuto conto dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'emissione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, quando il procedimento penale si è concluso in modo definitivo con una decisione dell'autorità giudiziaria di proscioglimento o di interruzione del procedimento, ove detta decisione sia stata adottata sulla base di un'amnistia poi revocata dal legislatore dopo il passaggio in giudicato della decisione di cui trattasi e l'ordinamento giuridico interno preveda che la revoca di una siffatta amnistia implica l'annullamento delle decisioni adottate dalle autorità pubbliche nei limiti in cui esse sono assunte e **[Or. 5]** motivate sul fondamento di provvedimenti di amnistia e di grazia e che gli ostacoli legali all'esercizio dell'azione penale fondati su un'amnistia così revocata vengono meno senza che sia richiesta a tal fine una decisione giudiziaria o un procedimento giudiziario particolare.

2/ Se una disposizione di una legge nazionale che annulla direttamente, senza l'adozione di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale, la decisione di un organo giurisdizionale nazionale che dispone l'interruzione del procedimento

penale e che, in forza del diritto nazionale, ha carattere di decisione definitiva di proscioglimento e sulla cui base il procedimento penale è stato definitivamente interrotto a seguito dell'amnistia concessa in conformità a una legge nazionale, sia conforme al diritto a un giudice imparziale garantito ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché al diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, garantito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3/ Se una disposizione di diritto nazionale che circoscrive il controllo esercitato dalla Corte costituzionale sulla risoluzione della Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca) recante revoca di un'amnistia o di provvedimenti individuali di grazia e adottata in applicazione dell'articolo 86, lettera i), della costituzione della Repubblica slovacca alla sola valutazione della sua costituzionalità, senza tener conto degli atti vincolanti adottati dall'Unione europea quali, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il Trattato sull'Unione europea, sia conforme al principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al diritto a un giudice imparziale garantito ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché al diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, garantito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

III. In applicazione dell'articolo 107 del regolamento di procedura [della Corte di giustizia], il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia di esaminare la domanda di pronuncia pregiudiziale nel quadro di un procedimento d'urgenza dal momento che la causa verte su un mandato di arresto europeo, che deve essere trattato con la massima urgenza in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584») (sentenze del 12 agosto 2008, Santesteban Goicoechea, C-296/08 PPU, EU:C:2008:457; del 1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C-388/08 PPU, EU:C:2008:669; del 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741; ordinanza del 3 aprile 2010, Gataev e Gataeva, C-105/10 PPU, EU:C:2010:176; sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268).

I. Motivazione generale della posizione del giudice del rinvio

1. La Sezione adita del giudice del rinvio ha deciso di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base delle circostanze di seguito indicate. Il 27 novembre 2000 la Krajská prokuratúra (procura regionale) di Bratislava (omissis) proponeva dinanzi al giudice del rinvio un'azione penale concernente, al

punto 1/, gli imputati AB, CD, GH, EF, IJ, PR, LM e NO per il reato di abuso di potere da parte di un funzionario pubblico ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 1, lettera a), del codice penale quale vigente sino al 31 dicembre 2005 (in prosieguo: il «codice penale») commesso in concorso a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del codice penale, per il reato di sequestro di persona e illecito trasferimento all'estero ai sensi dell'articolo 233, paragrafi 1 e 2, lettera a), del codice penale, commesso in concorso a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del codice penale, per il reato di rapina ai sensi dell'articolo 234, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), del codice penale, commesso in concorso a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del codice penale, per il reato di estorsione a norma dell'articolo 235, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), del codice penale, commesso in concorso a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del codice penale; gli imputati ST [Or. 6] UV, WZ e BC per il reato di sequestro di persona e illecito trasferimento all'estero ai sensi dell'articolo 233, paragrafi 1 e 2, lettera a), del codice penale, commesso in concorso a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del codice penale, per il reato di rapina ai sensi dell'articolo 234, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), del codice penale, commesso in concorso a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del codice penale, per il reato di estorsione ai sensi dell'articolo 235, paragrafi 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), del codice penale, commesso in concorso a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del codice penale, e concernente, al punto 2/, l'imputato DE per il reato di agevolazione della perpetrazione dei reati ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, del codice penale, reati che gli imputati avrebbero commesso nelle circostanze di seguito descritte:

1/ gli imputati AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO e (omissis) PR, quali membri di un organo dello Stato, la Slovenská informačná služba (servizio di intelligence slovacco; in prosieguo: il «SIS»), in violazione dell'ambito di competenza di detto servizio come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, dello zákon číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe (legge n. 46/1993 relativa al servizio di intelligence slovacco; in prosieguo: la «legge 46/1993»), dei compiti definiti all'articolo 2 della legge 46/1993 e degli obblighi gravanti sui membri dei servizi segreti ai sensi dell'articolo 7 della legge 46/1993; gli imputati ST, UV, WZ e BC, in qualità di civili, non soddisfacendo le condizioni fissate all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della legge 46/1993, e di membri di un gruppo organizzato al cui interno i compiti erano ripartiti in modo da nuocere a HI violando i diritti a quest'ultimo garantiti dalla costituzione avendolo seguito, arrestato con la forza e drogato, consegnato alla polizia austriaca con il suo autoveicolo privato facendolo entrare in Austria nel cui territorio era oggetto di un mandato di arresto internazionale emesso il 18 novembre 1994; essi hanno partecipato alla commissione del reato in quanto, in una data non precisata dell'estate del 1995, in un edificio del SIS a Bratislava (omissis), l'imputato (omissis) AB, quale direttore del SIS, nel quadro della catena gerarchica di comando, ha ordinato a voce a (omissis) PR, membro del SIS assegnato alla sezione Difesa, Protezione e Formazione, di costituire un gruppo organizzato di civili al fine di eseguire missioni speciali per conto del SIS, gruppo che è stato costituito e utilizzato per l'arresto di HI il 31 agosto 1995.

A una data non precisata del mese di agosto 1995, con decreto del direttore del SIS n. 17/1994 in materia di pedinamenti e perquisizioni (in prosieguo: il «decreto 17/1994») e in violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della legge 46/1993, [AB] ordinava a CD, direttore del 46° servizio del SIS (Pedinamenti e Tecniche Operative), di utilizzare, in violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, della legge 46/1993, mezzi tecnici di intelligence ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), per pedinare XY e HI, ordinando nel contempo, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del decreto n. 4/1994 del 15 luglio 1994 del direttore del Servizio Pedinamenti e Tecniche Operative del SIS (in prosieguo: il «decreto 4/1994»), il pedinamento di XY, iniziato il 13 agosto 1995 alle ore 10.30 a Bratislava (omissis) benché il fascicolo n. 4600/337 relativo al pedinamento, nome in codice (omissis), sia stato depositato solo il 14 agosto 1995, oltre al pedinamento di HI, iniziato il 23 agosto 1995 alle (omissis) benché il fascicolo del pedinamento non sia stato depositato e non siano state soddisfatte le condizioni stabilite nell'articolo 7, paragrafo 1, del decreto 4/1994.

Il 28 agosto 1995 [AB] ordinava a LP, direttore dell'intelligence interna della seconda sezione del SIS, di garantire, utilizzando i fondi del SIS, la predisposizione di 5 autovetture private di marche diverse nel parcheggio prospiciente la pista di pattinaggio di Ruzinov il 19 agosto 1995 e, il 29 agosto 1995, gli ordinava di nominare due membri della divisione Operazioni Speciali del SIS dotati di un'autovettura privata e incaricati di impossessarsi, alla stazione (omissis) di Bratislava (omissis), dell'autovettura con la vittima HI e di condurlo in Austria, cosa che questi ha fatto informandone poi AB. **[Or. 7]**

Dal 28 agosto 1995 al 31 agosto 1995, per il tramite dell'imputato CD, egli otteneva dal capo della prima divisione del 46° servizio del SIS, l'imputato EF, informazioni relative allo svolgimento delle operazioni e del pedinamento di HI, adottava decisioni e impartiva al direttore della seconda sezione del SIS e all'imputato CD ordini verbali in materia di coordinamento delle attività dei diversi gruppi occupati nelle attività di pedinamento, arresto e trasferimento all'estero della vittima, sfociate, il 31 agosto 1995, alle ore 10.47, nell'arresto di HI sotto la minaccia di un'arma da fuoco.

Il 13 agosto 1995, in un edificio del SIS a Bratislava (omissis), l'imputato CD, nella sua veste di direttore del 46° servizio del SIS, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della legge 46/1993 e del decreto 17/1994, impartiva al capo della prima divisione, a lui subordinato, l'imputato EF, l'ordine verbale di utilizzare mezzi tecnici di intelligence ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della legge 46/1993, in violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, della legge 46/1993, ai fini del pedinamento di una persona di nome XY, pedinamento iniziato alle ore 10.30 a Bratislava in via Hraničná (omissis) con la partecipazione di 13 membri del SIS e utilizzando 8 autovetture private, oltre a mezzi tecnici. [CD] assicurava lui stesso il controllo del pedinamento pur nella consapevolezza dell'illegalità di una tale procedura in mancanza del consenso del direttore del SIS o di una persona da questi incaricata all'utilizzo di mezzi tecnici di intelligence

previamente autorizzata per iscritto del giudice di servizio dell'ex Mestský súd (tribunale municipale) di Bratislava.

Il 14 agosto 1995, dopo aver discusso dell'iniziativa con il direttore della 2^a sezione del SIS sulla base del fascicolo relativo al pedinamento aperto in pari data (omissis), egli ordinava ai membri del SIS a lui sottoposti, gli imputati EF e IJ, di continuare il pedinamento di XY fino al 26 agosto 1995.

Il 24 agosto 1995, in violazione del decreto 17/1994 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del decreto 4/1994, egli ordinava verbalmente all'imputato EF, capo della prima divisione del 46° servizio del SIS, di procedere al pedinamento di HI nella città di (omissis) e nei dintorni, dal quale otteneva informazioni concernenti l'attuazione delle operazioni e il pedinamento di HI da egli stesso trasmesse al direttore del SIS, l'imputato AB.

Il 30 e il 31 agosto 1995 egli dirigeva il pedinamento, informava personalmente del pedinamento il direttore della 2^a sezione del SIS e il direttore del SIS, l'imputato AB, se del caso, mediante telefono cellulare, riceveva istruzioni da parte di quest'ultimo e, tramite l'imputato EF, che si trovava nella città di (omissis), dirigeva i membri della divisione pedinamenti.

Successivamente, quando, il 31 agosto 1995, alle ore 10.30, HI lasciava la propria abitazione a bordo della propria autovettura privata (omissis), egli ne ordinava il pedinamento e, dopo averlo fermato e arrestato sotto la minaccia di un'arma da fuoco, disponeva il blocco della strada nazionale n. II/502 con le autovetture private dell'unità di pedinamento.

Inoltre, il 13 agosto 1995, a Bratislava, in un edificio del SIS, l'imputato EF, in qualità di capo della prima divisione del 46° servizio del SIS, riceveva, nel quadro della catena gerarchica di comando, dal direttore del 46° servizio, l'imputato CD, l'ordine di utilizzare mezzi operativi di intelligence ai sensi dell'articolo 11 della legge 46/1993 e mezzi tecnici di intelligence ai sensi dell'articolo 12 della legge 46/1993 ai fini del pedinamento di XY e, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della legge 46/1993, del decreto 17/1994 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del decreto 4/1994, ordinava a membri del SIS a lui sottoposti **[Or. 8]** di seguire XY servendosi dei loro autoveicoli privati pur sapendo che l'utilizzo dei mezzi operativi di intelligence non era stato oggetto di una decisione del direttore del SIS o di una persona da questi delegata in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, e che l'utilizzo di mezzi tecnici di intelligence ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), non era stato preliminarmente autorizzato dal giudice di servizio dell'ex Mestský súd (Tribunale municipale) di Bratislava in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, della legge 46/1993.

Il 27 agosto 1995 a Bratislava, (omissis) in un edificio del SIS, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della legge 46/1993, del decreto 17/1994 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del decreto 4/1994, egli ordinava al suo vice, l'imputato IJ, e ad altri membri della divisione di sorvegliare la casa di famiglia di

HI dall'autovettura (omissis) che aveva fatto piazzare nella città di (omissis) e di servirsi di autovetture private del SIS per seguirne gli spostamenti fuori città, nonché di informarlo in merito ai risultati del pedinamento pur sapendo che l'utilizzo di mezzi operativi di intelligence ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 22, della legge 46/1993 non era stato deciso dal direttore del SIS o da una persona da questo delegata e che l'utilizzo di tecniche di intelligence ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), della legge 46/1993 [non era stato approvato] dal competente giudice di servizio dell'ex Mestský súd (Tribunal municipale) di Bratislava.

Il 31 agosto 1995, nella città di (omissis), servendosi di una ricetrasmittente e di un telefono cellulare, egli dava istruzioni a taluni membri a lui subordinati del SIS e informava il direttore del 46° servizio del SIS, l'imputato CD, dello svolgimento del pedinamento e, in seguito, quando alle ore 10.47 HI veniva arrestato sotto la minaccia di un'arma da fuoco, partecipava personalmente con il suo autoveicolo (omissis) al blocco della strada nazionale II/502 per impedire il passaggio dei veicoli in arrivo.

Il 13 agosto 1995, in un edificio del SIS a Bratislava, l'imputato IJ, membro del SIS intervenuto in qualità di vice del capo della prima divisione del 6° servizio del SIS, riceveva quindi, nel quadro della catena gerarchica di comando, l'ordine verbale del direttore del 46° servizio del SIS e del capo della prima divisione di utilizzare mezzi operativi di intelligence ai sensi dell'articolo 11 della legge 46/1993 e mezzi tecnici di intelligence ai sensi dell'articolo 12 della legge 46/1993 ai fini del pedinamento di XY, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della legge 46/1993, del decreto 17/1994 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del decreto 4/1994; egli ordinava a taluni membri del SIS a lui subordinati di sottoporre XY a pedinamento servendosi di autoveicoli privati pur sapendo che l'utilizzo dei mezzi operativi di intelligence non era stato oggetto di una decisione del direttore del SIS o di una persona da questi delegata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della legge 46/1993 e che l'utilizzo di mezzi tecnici di intelligence ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della legge 46/1993 non era stato preliminarmente autorizzato per iscritto dal competente giudice di servizio dell'ex Mestský súd (Tribunale municipale) di Bratislava, avendo garantito personalmente il controllo del pedinamento e informato il direttore del 46° servizio del SIS, l'imputato CD, dello svolgimento del pedinamento.

Successivamente, dopo aver ricevuto, il 27 agosto 1995, l'ordine del direttore del 46° servizio, per il tramite del capo della prima divisione, di sottoporre a pedinamento HI nella città di (omissis), il 28 agosto 1995 veniva piazzata in via Nová Pezinská una Mercedes Benz (omissis) dalla quale membri del SIS sorvegliavano la casa di HI, segnalavano via radio la sua partenza e seguivano i suoi spostamenti in automobile, informando mediante telefono cellulare il capo della prima divisione, l'imputato EF, dello svolgimento del pedinamento.

Il 31 agosto 1995 [IJ] adempiva i compiti previsti nel piano di sequestro seguendo a bordo di un'autovettura privata di marca Toyota (omissis) [Or. 9] HI che, uscito

dalla propria abitazione alle ore 10.30, si dirigeva con un'autovettura privata (omissis) in direzione di Bratislava, e quindi, dopo averlo tratto in arresto sotto la minaccia di un'arma da fuoco sulla strada nazionale II/502, bloccava le vie di accesso insieme ad altri veicoli dell'unità di pedinamento.

L'imputato PR, quale membro del SIS, organizzava, su ordine del direttore del SIS, l'imputato AB, in date non precisate del mese di agosto 1995, un gruppo di cui facevano parte gli imputati ST, UV, WZ e BC, e assumeva quindi la funzione di coordinatore tra gli organizzatori del sequestro e i membri di detto gruppo, con cui il 29 agosto 1995, nel parcheggio (omissis) a Bratislava, prendeva possesso di autovetture private appartenenti al SIS, con le quali nei giorni successivi seguiva gli spostamenti di HI nelle città di (omissis) con l'obiettivo di arrestarlo e consegnarlo ad altri membri del SIS che dovevano trasferirlo nella Repubblica d'Austria.

Il 31 agosto 1995, alle 10.30, dopo aver appreso, grazie alle informazioni ottenute da un membro del SIS appostato nella Mercedes Benz (omissis) impiegata nel pedinamento, che HI aveva lasciato la propria abitazione in direzione di Bratislava, essi superavano la colonna di autovetture private del SIS che seguiva l'auto di HI. Alle ore 10.47, sulla strada nazionale II/502 (omissis), essi bloccavano l'autovettura privata di HI con un'autovettura Seat Toledo (omissis) davanti e una Seat Ibiza (omissis) di lato.

Puntandogli una pistola, essi invitavano HI a uscire dall'auto e, in assenza di reazione da parte sua, lo costringevano con la forza ad uscire e, benché opponesse resistenza, lo facevano salire sul sedile posteriore della Seat Toledo. Gli infilavano un sacco blu sulla testa e lo ammanettavano e si impossessavano della sua autovettura personale di marca Mercedes Benz (omissis). Successivamente, nel corso del tragitto verso Vajnory, HI tentava di saltare dal veicolo; lo colpivano quindi a pugni sul viso, lo sottoponevano a elettroshock sui genitali con una pistola a impulsi elettrici e lo obbligavano a bere due bottiglie di whisky, riducendolo così in stato di ebbrezza.

L'imputato PR informava per telefono cellulare il direttore della seconda cellula del SIS dello svolgimento dell'azione e quest'ultimo ne informava l'imputato (omissis) AB. Percorrendo la strada (omissis), essi conducevano così HI a Bratislava, dove lo consegnavano ad altri membri del SIS.

L'imputato GH, in qualità di membro del SIS nominato capo della divisione Ispezioni della 2^a sezione del SIS, nel quadro della catena gerarchica di comando, dava esecuzione alle istruzioni del direttore del SIS, l'imputato AB, e del direttore della 2^a sezione del SIS nel corso del pedinamento di XY pur sapendo che l'utilizzo di mezzi operativi di intelligence non era stato oggetto di una decisione del direttore del SIS o di una persona da questi delegata in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, della legge 46/1993; e, in un'occasione, egli aveva accompagnato detta persona da Bratislava a Levoča e viceversa e aveva nascosto il suo passaggio della frontiera tra l'Austria e l'Ungheria privo di documenti;

inoltre, il 30 e 31 agosto 1995, aveva garantito il passaggio senza difficoltà del confine ai valichi di frontiera di Bratislava-Berg e Jarovce-Kittsee da parte degli imputati LM e NO, che trasferivano la vittima HI in Austria con un'autovettura privata di marca Mercedes Benz (omissis).

L'imputato LM e l'imputato NO, quali membri del servizio Operazioni Speciali della 2^a sezione del SIS, nel quadro della catena gerarchica di comando, eseguivano le istruzioni impartite dal direttore della 2^a sezione del SIS attendendo, il 30 agosto 1995 a Bratislava- Petržalka (omissis), l'autovettura privata di HI che dovevano far passare in Austria. Posto che il piano non veniva attuato in quel giorno, il 31 agosto alle ore 14, nel medesimo luogo, essi prendevano possesso dalle mani degli imputati PR e WZ dell'autovettura privata di marca Mercedes Benz **[Or. 10]** (omissis) con HI incosciente sul sedile posteriore e lo facevano passare al valico di frontiera di Petržalka-Berg utilizzando l'area riservata al personale diplomatico.

Poiché il dipendente competente per il controllo dei passaporti da parte austriaca non era presente nel parcheggio di Berg, essi si mettevano in contatto telefonicamente con il direttore della 2^a sezione, che, su ordine dell'imputato AB, dava istruzione di condurre la vittima a Hainburg.

Su istruzione dell'imputato AB, veniva inviato in Austria un membro del SIS che segnalava alla stazione di polizia di Hainburg la presenza di un veicolo con a bordo una persona ricercata. Alle ore 16.30, l'imputato AB informava ZZ mediante telefono cellulare della presenza della vittima con un'auto a Hainburg e, alle 17.00, sulla base di una telefonata, HI veniva arrestato dalla polizia austriaca, nella consapevolezza che l'aggressione fisica da parte degli imputati gli aveva causato lievi ferite e che il suo trasferimento in Austria dopo essere stato tratto in arresto violava l'articolo 23, paragrafo 4, della Costituzione della Repubblica slovacca, in forza del quale un cittadino non può essere obbligato a lasciare il proprio paese, non può essere estradato, né consegnato a un altro Stato.

Nel quadro del suo soggiorno in Austria, la vittima HI subiva un danno nella misura delle spese di assistenza legale per un importo totale di ATS 478 241,13.

2/ Il 6 settembre 1995 l'imputato DE, quale membro del SIS, dietro istruzione del suo superiore diretto, il capo della prima divisione del 46° servizio del SIS, EF, accertava con il membro dell'unità di polizia nel comune di (omissis), di cui chiedeva una conferma sotto forma di registrazione ufficiale, che il furgoncino di marca Mercedes Benz (omissis) di colore bianco si trovava dal 28 al 31 agosto 1995 all'interno del suo distretto. A seguito del rifiuto del membro della polizia di dare seguito a tale richiesta, il 13 settembre 1995, all'incirca alle ore 13.00, essi facevano tagliare in una vetreria di Bratislava (omissis) vetri trasparenti per un valore di SKK 2 766 con i quali sostituivano il vetro oscurato sulla Mercedes Benz 208 D affinché i testimoni nel procedimento penale vertente sul sequestro di HI e sul suo trasferimento all'estero non riconoscessero il veicolo come quello stazionato all'angolo delle vie (omissis) davanti alla casa (omissis) e dal quale i

membri del SIS avevano sorvegliato la casa di HI dal 28 al 31 agosto 1995, benché [DE] sapesse che il 31 agosto 1995, nel corso del tragitto verso Bratislava sulla strada nazionale II/502, la Mercedes di HI era stata bloccata e quest'ultimo era stato fermato con la forza e trasportato in Austria, dove veniva arrestato a Hainburg dalle forze di polizia austriache nel suo veicolo, agendo così con l'intenzione di dissimulare la commissione di un reato da parte dei membri del SIS ed evitare procedimenti penali a carico delle persone coinvolte nel reato di sequestro.

2. Con ordinanza del 14 giugno 2017, l'Okresný súd (Tribunale distrettuale) di Bratislava III, in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3, del codice di procedura penale in vigore sino al 31 dicembre 2005, riuniva il succitato procedimento penale al procedimento penale (omissis) a carico degli imputati AB, CD, FG, EF, IJ e JL, accusati di aver commesso il reato di abuso di potere da parte di un funzionario pubblico sotto forma di un'attività di assistenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 158, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera c), del codice penale applicabile sino al 31 dicembre 2005, reato che essi avrebbero commesso nelle circostanze di seguito indicate: AB, CD, FG, EF, IJ e JL, in qualità di membri di un'autorità pubblica – la Slovenská informačná služba (servizio di intelligence slovacco) – in violazione delle sue competenze definite all'articolo 1, paragrafo 2, della legge 46/1993, dei compiti definiti all'articolo 2 della legge 46/1993 e degli obblighi dei membri del SIS ai sensi dell'articolo 7 della legge 46/1993, nell'intenzione di dissimulare l'eliminazione della Mercedes utilizzata nel corso del mese di luglio 1995 ai fini del pedinamento del restauratore UP nel comune di (omissis) e nel corso del mese di agosto 1995 ai fini del pedinamento di HI [Or. 11] nella città di (omissis), partecipavano al reato nella misura in cui JF, assegnato alla prima divisione del 46° servizio del SIS, rendeva una dichiarazione falsa sapendo che l'autovettura privata di marca Mercedes Benz 208D (omissis) appartenente al SIS non era stata rubata la notte tra il 18 dicembre 1995 e il 19 dicembre 1995 nel corso di un pedinamento di servizio che egli non aveva effettuato con la partecipazione di IJ, dichiarazione che è servita da fondamento per l'illegittimo comportamento della commissione d'inchiesta e dei superiori del SIS; nella sua dichiarazione riguardante gli avvenimenti del 28 dicembre 1995, CD, quale direttore della cellula 94 del SIS, forniva false informazioni sull'azione condotta in Slovacchia occidentale, sulla sua presenza sul luogo del furto del veicolo e sulla scoperta della targa di immatricolazione della Mercedes Benz 208D e, il 26 gennaio 1996, con l'ordine n. 6, istituiva la commissione d'inchiesta della cellula 94 al fine di stabilire il danno al veicolo di servizio rubato; FG, nominato responsabile del trasporto automobilistico della cellula 94, in qualità di presidente della commissione, non garantiva un'indagine approfondita sugli eventi intercorsi e, insieme ai membri della commissione, [vale a dire] EF, nominato capo della prima divisione del 46° servizio del SIS, e IJ, capo della prima squadra della prima divisione del 46° servizio del SIS, non esaminava le circostanze del furto del veicolo, e, pur sapendo che quest'ultimo non era stato rubato, confermava l'esattezza dei dati, svalutava il valore del veicolo di cui trattasi e, il 7 febbraio 1996, proponeva al direttore del SIS di archiviare il caso sino alla scoperta dell'autovettura e, trascorsi

10 anni, di iscrivere il danno a carico dello Stato, proposta questa accettata da CD, quale direttore della cellula 94 del SIS, da AB, quale direttore del SIS, e dal rappresentante legale in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dello zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení noviel (legge n. 278/1993 relativa alla gestione dei beni dello Stato, come modificata); pur sapendo che i membri del SIS a lui subordinati non avevano dichiarato il furto del veicolo agli organi di polizia competenti, egli non procedeva in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del codice di procedura penale, non adottava le misure necessarie per stabilire se fosse stato effettivamente commesso un reato, accoglieva gli accertamenti falsi della commissione e approvava la proposta di quest'ultima e la raccomandazione di CD, e, con decisione del 12 marzo 1996, adottata in applicazione dell'articolo 127, paragrafo 1, dello zákon č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov PZ (legge n. 410/1991 relativa alla carriera dei funzionari di polizia), decideva di archiviare il caso e di iscrivere a passivo il danno per un periodo di 10 anni e, al termine di detto periodo, autorizzava l'addebito di detto danno a carico dello Stato benché la legge sulla polizia non lo consentisse, causando così al SIS un danno di importo pari a SKK 1 454 434.

3. Con ordinanza del 29 giugno 2001 (omissis), l'Okresný súd (Tribunale distrettuale) di Bratislava III sospendeva i procedimenti a carico di tutti gli imputati in quanto destinatari di un provvedimento di amnistia emanato dal presidente del governo della Repubblica slovacca il 3 marzo 1998. L'ordinanza succitata veniva confermata il 5 giugno 2002 con decisione del Krajský súd (Corte regionale) di Bratislava e acquisiva forza di giudicato.
4. Il giudice del rinvio riapriva il procedimento in ragione della sentenza dell'Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca; in prosieguo: la «Corte costituzionale») del 31 maggio 2017 (omissis), con cui quest'ultima dichiarava conforme alla Costituzione della Repubblica slovacca la risoluzione del Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della Repubblica slovacca») n. 570 del 5 aprile 2017 che abroga gli articoli V e VI della decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 3 marzo 1998 decretante un'amnistia e pubblicata al numero 55/1998, la decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 7 luglio 1998 decretante un'amnistia e pubblicata al numero 214/1998 e la decisione del presidente della Repubblica slovacca di concessione della grazia a un imputato del 12 dicembre 1997 (omissis).
5. A seguito della riapertura del procedimento, la difesa presentava al giudice del rinvio una domanda di sospensione del procedimento e depositava una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia vertente sull'interpretazione degli articoli 47, 48, paragrafo 2, e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con i pertinenti articoli della direttiva 2012/13 [Or. 12] (sul diritto all'informazione nei procedimenti penali) e della

direttiva 2016/343 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali).

6. Tale domanda sarebbe fondata su talune imprecisioni giuridiche presenti nella normativa nazionale adottata, nello specifico nelle disposizioni della sesta sezione dello Zákon o Ústavnom súde (legge sulla Corte costituzionale) (in particolare, gli articoli 48a e 48b), nelle disposizioni dell'Ústavný zákon č. 71/2017 (legge costituzionale n. 71/2017) e dell'Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 5. apríla 2017 číslo 570 o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod čísлом 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod čísлом 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 (risoluzione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 570 del 5 aprile 2017 che abroga gli articoli V e VI della decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 3 marzo 1998 decretante un'amnistia e pubblicata al numero 55/1998, la decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 7 luglio 1998 decretante un'amnistia e pubblicata al numero 214/1998 e la decisione del presidente della Repubblica slovacca di concessione della grazia a un imputato del 12 dicembre 1997, recante il numero di riferimento 3573/96-72-2417; in prosieguo: la «risoluzione»). La risoluzione di cui trattasi era finalizzata a revocare le amnistie sulla cui base erano state adottate, in particolare, l'ordinanza di interruzione del procedimento a carico di AB e a., vale a dire l'ordinanza dell'Okresný súd (Tribunale distrettuale) di Bratislava III (omissis) del 29 giugno 2001 e l'ordinanza del Krajský súd (Corte regionale) di Bratislava (omissis). Nel quadro del procedimento in esame, un'azione penale era stata avviata anche nei confronti di ST (omissis) che doveva essere destinatario di un mandato di arresto nazionale, di un mandato di arresto europeo e di un mandato di arresto internazionale.
7. Dopo aver esaminato il fascicolo, il giudice del rinvio, in veste di giurisdizione nazionale, ritiene che, ai fini della pronuncia della sua sentenza, sia necessaria una decisione della Corte di giustizia (articolo 267, secondo comma, TFUE).

II. Contesto normativo

A. Diritto dell'Unione

8. Ai sensi dell'articolo 82 TFUE:

«1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:

- a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;
 - b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
 - c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
 - d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni».
9. [Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, TFUE], «[l]addove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. **[Or. 13]**
10. [Seguito del paragrafo 2] Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
- Esse riguardano:
- a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
 - b) i diritti della persona nella procedura penale;
 - c) i diritti delle vittime della criminalità;
 - d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
- L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone».
11. [Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 3, TFUE], «[q]ualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di

direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata».

12. L'articolo 47 della Carta così dispone:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

13. L'articolo 48, paragrafo 2, della Carta stabilisce quanto segue:

«Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

14. L'articolo 50 della Carta così dispone:

«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

15. L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 così dispone:

«Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».

16. L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 stabilisce quanto segue:
[Or. 14]

«Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

17. L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 così dispone:

«L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

18. L'articolo 3 della decisione quadro, recante il titolo «Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:

«L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: "autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:

1) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;

2) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;

3) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione».

19. L'articolo 7 della direttiva 2012/13 così dispone:

«1. Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

2. Per garantire l'equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l'accesso a quest'ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l'esame.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere

rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un'autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale.

5. L'accesso di cui al presente articolo è fornito [Or. 15] a titolo gratuito».

20. L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse».

21. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo».

22. A norma dell'articolo 9 della direttiva 2016/343:

«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

23. L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 così dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva».

24. L'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

B. Diritto slovacco

25. Ai sensi dell'articolo 86, lettera i) (in vigore dal 4 aprile 2017), della Costituzione della Repubblica slovacca, la Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della Repubblica slovacca») è competente, in particolare, a:

«pronunciarsi sull'annullamento di una decisione del presidente adottata in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera j), se contraria ai principi di uno Stato democratico e di diritto; la risoluzione adottata ha una portata generale ed è pubblicata con le medesime modalità di un testo di legge».

26. L'articolo 129a della costituzione della Repubblica slovacca (in vigore dal 4 aprile 2017) riconosce all'Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale, Repubblica slovacca; in prosieguo: la «Corte costituzionale») il potere di seguito indicato:

«La Corte costituzionale si pronuncia sulla costituzionalità di una risoluzione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca che revoca un'amnistia o un provvedimento individuale di grazia adottato in applicazione dell'articolo 86, lettera i). La Corte costituzionale avvia d'ufficio un procedimento in forza della prima frase; l'articolo 125 si applica mutatis mutandis». [Or. 16]

27. L'articolo 154f della costituzione della Repubblica slovacca (in vigore dal 4 aprile 2017) prevede altresì i seguenti effetti retroattivi:

«1) Le disposizioni degli articoli 86, lettera i), 88a e 129a si applicano anche all'articolo V e all'articolo VI della decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 3 marzo 1998 decretante un'amnistia e pubblicata al numero 55/1998, alla decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 7 luglio 1998 decretante un'amnistia e pubblicata al numero 214/1998 e alla decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 12 dicembre 1997 di concessione della grazia a un imputato, numero (omissis).

2) La revoca delle amnistie e dei provvedimenti di grazia in applicazione del paragrafo 1

a) comporta l'annullamento delle decisioni delle autorità pubbliche se adottate e motivate sulla base delle amnistie e dei provvedimenti di grazia menzionati al paragrafo 1, e

b) elimina ogni ostacolo legale all'esercizio dell'azione penale fondato sulle amnistie e i provvedimenti di grazia menzionati al paragrafo 1; il periodo in cui detti ostacoli legali sono perdurati non è considerato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione per i fatti oggetto delle amnistie e dei provvedimenti di grazia menzionati nel paragrafo 1».

28. Gli articoli 48a e 48b della sesta sezione dello Zákon o ústavnom súde (legge sulla Corte costituzionale) (in vigore dal 4 aprile 2017) disciplinano come segue la procedura in materia di [controllo di] costituzionalità di una risoluzione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca che revoca provvedimenti individuali di grazia o amnistie:

«Articolo 48a

Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 48b, le disposizioni degli articoli da 19 a 41b si applicano mutatis mutandis al procedimento in materia di controllo di una risoluzione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

Articolo 48b

- 1) La Corte costituzionale avvia d'ufficio il procedimento nel merito in applicazione dell'articolo 129a della Costituzione, fermo restando che il procedimento si apre il giorno della pubblicazione nella Zbierka zákonov (Gazzetta ufficiale) della risoluzione adottata dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca in applicazione dell'articolo 86, lettera i), della Costituzione.
- 2) Solo il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca è parte nel procedimento.
- 3) L'altra parte del procedimento è il governo della Repubblica slovacca, rappresentato dal Ministro della Giustizia della Repubblica slovacca, se il procedimento verte su una risoluzione di revoca di un'amnistia, o il presidente della Repubblica slovacca se il procedimento verte su una risoluzione di revoca di un provvedimento individuale di grazia.
- 4) Prima dell'adozione della decisione di merito in applicazione della presente sezione, il presidente della Corte costituzionale chiede
 - a) il parere del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca accompagnato dal verbale del dibattito svoltosi in occasione della sua riunione dedicata alla risoluzione da esso adottata in applicazione dell'articolo 86, lettera i), della Costituzione,
 - b) il parere del presidente della Repubblica slovacca, e
 - c) il parere del governo della Repubblica slovacca; il parere a nome del governo [Or. 17] della Repubblica slovacca è reso dal Ministro della Giustizia della Repubblica slovacca.
- 5) La sezione plenaria si pronuncia sul merito della causa mediante sentenza. La sentenza è notificata, in caso di amnistia, al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e al governo della Repubblica slovacca e, in caso di provvedimento di grazia individuale, al presidente. Il presidente della Corte costituzionale può decidere di notificare la sentenza anche ad altri soggetti.

6) La Corte costituzionale si pronuncia sulla costituzionalità di una risoluzione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca di revoca di un'amnistia o di un provvedimento individuale di grazia, o su una parte di detta risoluzione, entro il termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento; in caso di mancata pronuncia della Corte costituzionale entro tale termine, il procedimento è interrotto.

7) L'ordinanza di interruzione del procedimento o di rigetto della domanda ha effetto di cosa giudicata ed esclude un nuovo esame, da parte della Corte costituzionale, della risoluzione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca concernente la revoca di un'amnistia o di un provvedimento individuale di grazia».

29. L'articolo 1, paragrafo 1, dello zákon č. 15[4]/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (legge n. 154/2010 relativa al mandato di arresto europeo, come modificata; in prosieguo: la «legge 153/2010») così dispone:

«La presente legge disciplina il comportamento delle autorità slovacche in caso di consegna di persone tra Stati membri dell'Unione europea sulla base di un mandato di arresto europeo e il relativo procedimento».

30. L'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della legge 15[4]/2010 così dispone:

«1) Se si suppone che la persona imputata possa soggiornare o soggiorni in un altro Stato membro e sia necessario ricercarla, il presidente della sezione o il giudice del tribunale competente emette nei suoi confronti un mandato di arresto europeo. Nel quadro di un'attività istruttoria, il mandato di arresto europeo è emesso dal giudice istruttorio su richiesta del procuratore.

2) Il mandato di arresto europeo ai sensi del paragrafo 1 può essere emesso se la persona perseguita è destinataria per detti medesimi fatti di un mandato di arresto, di un mandato di arresto internazionale o di una decisione definitiva ed esecutiva con cui è comminata una pena detentiva.

3) Il giudice non emette alcun mandato di arresto europeo se, prima della sua emissione, risulta evidente che la consegna all'estero arrecherebbe alla persona ricercata un pregiudizio sproporzionato rispetto all'importanza del procedimento penale o alle conseguenze del reato».

31. L'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), della legge 15[4]/2010 stabilisce quanto segue:

«1) L'esecuzione di un mandato di arresto europeo è negata se

- a) il reato per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo è oggetto di un'amnistia concessa nella Repubblica slovacca e l'ordinamento giuridico slovacco disciplina i poteri riconosciuti agli organi slovacchi per perseguire detto reato,

- b) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dispone di informazioni secondo cui il procedimento condotto in uno Stato membro nei confronti della persona ricercata per il medesimo fatto è stato definitivamente chiuso con una decisione di condanna che è già stata eseguita, è in corso di esecuzione o non può più essere eseguita in forza di disposizioni giuridiche dello Stato membro in cui è stata pronunciata (...). **[Or. 18]**
32. Ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 1, del codice di procedura penale applicabile sino al 31 dicembre 2005, previo esame preliminare dell'imputazione, il giudice
- a) rimette il procedimento dinanzi al giudice competente ove non sia esso stesso competente a conoscerne,
- b) nei casi menzionati all'articolo 171, paragrafo 1, rimette il procedimento dinanzi a un diverso organo,
- c) nei casi menzionati all'articolo 172, paragrafo 1, interrompe il procedimento,
- d) sospende il procedimento nei casi menzionati all'articolo 173, paragrafo 1, lettere da a) a e), o in applicazione dell'articolo 224, paragrafo 6 o 7,
- e) rinvia il procedimento dinanzi al procuratore per un'integrazione dell'attività istruttoria se necessaria per sanare vizi procedurali gravi verificatisi in fase istruttoria o per chiarire circostanze di fatto essenziali senza le quali non è possibile pronunciarsi nel procedimento principale e laddove l'adozione di misure istruttorie complementari nel procedimento giudiziario comporterebbe difficoltà notevoli o nuocerebbe in maniera manifesta alla celerità della procedura,
- f) dispone l'interruzione condizionata del procedimento in applicazione dell'articolo 307 o statuisce sull'approvazione di una conciliazione in applicazione dell'articolo 309, oppure
- g) rinvia il procedimento dinanzi al giudice monocratico se quest'ultimo è competente in forza dell'articolo 314a, paragrafo 1; il giudice monocratico è vincolato a detta decisione.
33. In conformità dell'articolo 188, paragrafo 2, del codice di procedura penale applicabile sino al 31 dicembre 2005, previo esame preliminare dell'imputazione, il giudice può anche interrompere il procedimento nei casi menzionati nell'articolo 172, paragrafo 2 o 3.
34. A norma dell'articolo 188, paragrafo 3, del codice di procedura penale applicabile sino al 31 dicembre 2005, previo esame preliminare dell'imputazione, il giudice può altresì sospendere il procedimento nelle circostanze menzionate all'articolo 173, paragrafo 2.
35. L'articolo 188, paragrafo 4, del codice di procedura penale applicabile sino al 31 dicembre 2005 stabilisce che il procuratore e l'imputato possono proporre

ricorso avverso una decisione adottata in applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a f), e in applicazione dei paragrafi 2 e 3, ricorso che, qualora non sia disposta la sospensione del procedimento, ha efficacia sospensiva.

36. Ai sensi dell'articolo 224, paragrafo 1, del codice di procedura penale applicabile fino al 31 dicembre 2005, il giudice sospende il procedimento se nel corso dell'udienza dibattimentale riscontra che si è verificata una delle circostanze previste all'articolo 173, paragrafo 1, lettere da b) a e).
37. Conformemente all'articolo 224, paragrafo 2, del codice di procedura penale applicabile sino al 31 dicembre 2005, il giudice sospende i procedimenti anche quando non è possibile notificare all'imputato la convocazione all'udienza principale.
38. A norma dell'articolo 224, paragrafo 3, del codice di procedura penale applicabile sino al 31 dicembre 2005, il giudice può sospendere i procedimenti se, nel corso dell'udienza principale, constata che si sono verificate le circostanze menzionate all'articolo 173, paragrafo 2.
39. L'articolo 224, paragrafo 4, del codice di procedura penale applicabile fino al 31 dicembre 2005 stabilisce che, ove venga meno la causa di sospensione, il giudice riapre il procedimento. **[Or. 19]**
40. Ai sensi dell'articolo 224, paragrafo 5, del codice di procedura penale applicabile sino al 31 dicembre 2005, il procuratore può proporre ricorso avverso la decisione del giudice che sospende il procedimento o respinge la richiesta di continuazione del procedimento.
41. In conformità dell'articolo 224, paragrafo 6, del codice di procedura penale applicabile sino al 31 dicembre 2005, il giudice, ove ritenga che una norma giuridica di portata generale di rango inferiore la cui applicazione nel procedimento principale di cui trattasi è dirimente ai fini della pronuncia sulla colpevolezza e sulla pena viola una disposizione giuridica di portata generale di rango superiore o un trattato internazionale, sospende il procedimento e avvia un procedimento dinanzi alla Corte costituzionale. La sentenza della Corte costituzionale è vincolante per detto giudice e per gli altri giudici ordinari.
42. A norma dell'articolo 224, paragrafo 7, del codice di procedura penale applicabile fino al 31 dicembre 2005, il giudice sospende il procedimento quando presenta alla Corte di giustizia [dell'Unione europea] una domanda di pronuncia pregiudiziale.
43. Ai sensi dell'articolo 564, paragrafo 1, del codice di procedura penale applicabile dal 1° gennaio 2006, i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti compiuti nel quadro di detti procedimenti spiegano i medesimi effetti dei procedimenti avviati e degli atti compiuti in applicazione della presente legge.

44. In conformità dell'articolo 564, paragrafo 3, del codice di procedura penale applicabile a partire dal 1° gennaio 2006, nei procedimenti in cui è stato disposto un rinvio dinanzi a un tribunale distrettuale prima dell'entrata in vigore della presente legge, detto tribunale distrettuale conduce il procedimento applicando le disposizioni applicabili sino a tale data. Il procedimento ordinario di impugnazione avverso una decisione siffatta è condotto dalla corte regionale dando applicazione alle disposizioni applicabili fino a tale data. Si procede nello stesso modo se un giudice non competente ha rimesso la causa dinanzi a un tribunale distrettuale al fine di dare seguito al procedimento.
45. Se il rinvio della persona succitata dinanzi a un giudice è stato disposto il 27 novembre 2000, in applicazione della modifica della legge intervenuta, il tribunale distrettuale deve procedere in conformità alle disposizioni del codice di procedura penale n. 141/1961, vigente sino al 31 dicembre 2005.

III. Fatti

46. ST e altre persone, tra cui AB, sono stati sottoposti a procedimenti penali definitivamente chiusi con decisione pronunciata dall'Okresný súd Bratislava III (Tribunale distrettuale di Bratislava III) il 29 giugno 2001 nel procedimento 5T 119/00, che ha acquisito forza di giudicato ed è divenuta esecutiva. In base alla normativa slovacca, si tratta di una decisione definitiva che ha natura di decisione nel merito e produce gli effetti di una sentenza di assoluzione. L'ordinanza che dispone l'interruzione del procedimento è stata parzialmente motivata sulla base dell'amnistia concessa il 3 marzo 1998 dal presidente del governo della Repubblica slovacca in rappresentanza del presidente della Repubblica slovacca.
47. La conseguenza principale delle modifiche adottate nel 2017, vale a dire con la legge costituzionale n. 71/2017 e con la modifica della legge relativa alla Corte costituzionale (legge n. 72/2017), è stata la sentenza della Corte costituzionale (omissis) del 31 maggio 2017, che dichiara quanto segue:

«La risoluzione della Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca) n. 570 del 5 aprile 2017 che abroga gli articoli V e VI della decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 3 marzo 1998 decretante un'amnistia e pubblicata al numero 55/1998, la decisione del presidente del governo della Repubblica slovacca del 7 luglio 1998 decretante un'amnistia e pubblicata al numero 214/1998 e la decisione del presidente della Repubblica slovacca di concessione della grazia a un imputato del 12 dicembre 1997 [Or. 20] (omissis) è conforme alla Costituzione della Repubblica slovacca».
48. In forza di queste nuove modifiche legislative, si rendeva necessario anche annullare l'ordinanza definitiva di interruzione dei procedimenti a carico di ST e di altre persone (compreso AB).
49. Le circostanze del presente procedimento giustificano l'emissione sia di un mandato di arresto nazionale che di un mandato di arresto europeo. Nel presente

procedimento, il giudice del rinvio, su richiesta della Krajská prokurátúra (procura regionale) di Bratislava, emetteva un mandato di arresto internazionale in quanto, secondo informazioni divulgate (cui fa riferimento il procuratore nella sua richiesta di mandato di arresto internazionale), ST si troverebbe nella Repubblica del Mali. Il giudice del rinvio, non disponendo di informazioni pertinenti in merito al luogo di dimora di ST e non potendosi escludere che anche ST si trovi o si troverà nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, intende emettere anche un mandato di arresto europeo. Tuttavia, prima di emettere un siffatto mandato, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, è altresì necessario emanare un mandato di arresto nazionale, in mancanza del quale il mandato di arresto europeo non è valido (v., ad esempio, sentenza del 1° giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15, EU:C:2016:385).

50. Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi sulla questione se il principio del «ne bis in idem» osti all'emissione di un mandato di arresto europeo, chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi al riguardo.

IV. Analisi

A. Applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

51. La Carta trova applicazione nel presente procedimento; a tal riguardo, viene fatto riferimento alle considerazioni svolte dall'avvocato generale Kokott [al paragrafo 29] delle conclusioni presentate il 30 marzo 2017 nella causa Puškár, C-73/16:

«(...) in base [all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta], (...) i diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione trovano applicazione in tutte le fattispecie disciplinate dal diritto dell'Unione¹. Come già stabilito, segnatamente, nella sentenza Åkerberg Fransson, la Carta trova quindi applicazione anche alle sanzioni nel settore del diritto tributario ove si discuta di disposizioni fiscali del diritto dell'Unione². Si pensi, al riguardo, soprattutto, alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise. Tuttavia, anche talune questioni attinenti alle imposte dirette ricadono nel diritto dell'Unione, ad esempio nell'ambito di applicazione di specifiche misure di armonizzazione³ o in caso di restrizioni alle libertà fondamentali⁴. Nel singolo caso il giudice nazionale sarà pertanto spesso chiamato a verificare se la Carta sia applicabile. Nei casi in cui il diritto

¹ Sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10, EU:C:2013:105, punto 19), e del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses (C-419/14, EU:C:2015:832, punto 66).

² Sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10, EU:C:2013:105, punto 27).

³ V., ad esempio, sentenza del 22 ottobre 2013, Sabou (C-276/12, EU:C:2013:678, punti 23 e segg.).

⁴ Sentenza dell'11 giugno 2015, Berlington Hungary e a. (C-98/14, EU:C:2015:386, punto 74 e la giurisprudenza ivi citata).

dell'Unione e la Carta non trovino applicazione, requisiti equiparabili si ricavano inoltre, spesso, dall'articolo 8 della CEDU.

52. [Paragrafo 30 delle conclusioni succitate] Ai fini del procedimento in esame, ne consegue che l'utilizzo dell'elenco in sede di riscossione delle imposte è soggetto alla direttiva sulla protezione dei dati e alla Carta, mentre nell'ambito **[Or. 21]** penale trova applicazione soltanto la Carta, a condizione che si discuta di questioni determinate a livello di diritto dell'Unione».
53. L'articolo 51, che definisce il campo di applicazione della Carta, indica al paragrafo 1 che le disposizioni della Carta «si applicano (...) agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione» e, al paragrafo 2, che la Carta «non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione». A questo riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che «[p]er stabilire se una normativa nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51 della Carta occorre verificare, tra le altre cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa» (sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa, C-206/13, EU:C:2014:126, punto 25).
54. Non vi è alcun dubbio che il diritto dell'Unione si applichi nel presente procedimento dal momento che, nella specie, trova applicazione la decisione quadro 2002/584.
55. A tal riguardo, occorre ricordare che la decisione quadro, mediante l'istituzione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, facilita e accelera la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri, in base al principio del riconoscimento reciproco (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, punti 36 e 37, e del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 75 e 76).
56. Trovano parimenti applicazione la Carta e la direttiva 2012/13 (sul diritto all'informazione nei procedimenti penali) e la direttiva 2016/343 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali).

B. Sulla prima questione pregiudiziale

57. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede una pronuncia in via interpretativa della questione se il principio del «ne bis in idem» osti, nel presente procedimento, al[l'emissione] di un mandato di arresto europeo.
58. In primo luogo, il giudice del rinvio osserva che, benché a prima vista sembri che la questione sollevata avrebbe dovuto essere sottoposta dal giudice dell'esecuzione e non da un organo giurisdizionale dello Stato di emissione, elemento questo che sarebbe indicativo del carattere ipotetico della questione sottoposta, così non è.
59. Un mandato di arresto europeo (MAE) deve sempre essere proporzionato all'obiettivo da esso perseguito. Ciò vale anche quando le circostanze del procedimento considerato rientrano nell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Tenuto conto delle gravi conseguenze che l'esecuzione di un MAE spiega sulla libertà della persona ricercata e sulla restrizione alla libera circolazione, nel decidere se emettere o meno un MAE, lo Stato membro emittente dovrebbe ponderare la necessità della sua emissione e, quindi, valutare anche gli eventuali ostacoli alla sua futura esecuzione. Le considerazioni che precedono emergono altresì chiaramente [dal punto 2.4, quarto comma,] della comunicazione della Commissione dal titolo «Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo» (GU 2017, C 335, pag. 1): «Le autorità giudiziarie emittenti dovranno considerare altresì la possibilità di ricorrere ad altre misure per la cooperazione giudiziaria invece che all'emissione di un MAE. Altri atti normativi unionali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale prevedono misure diverse che, in molte situazioni, sono efficaci ma meno coercitive (cfr. il punto 2.5)». [Or. 22]
60. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che uno dei meccanismi di controllo in sede di emissione di un MAE è il requisito dell'emissione di un mandato di arresto nazionale (sentenza del 1° giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15, EU:C:2016:385). Di conseguenza, se un giudice nazionale emette un MAE senza emettere un mandato di arresto nazionale, il MAE non è valido e non è possibile darvi esecuzione.
61. Come ricordato dalla Corte di giustizia nella sentenza succitata, il sistema del MAE comporta una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata: la tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell'ambito dell'adozione di una decisione giudiziaria nazionale, e la tutela garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d'arresto europeo. Questa tutela giurisdizionale su due livelli manca quando, prima dell'emissione di un MAE, un'autorità giudiziaria nazionale non ha adottato alcuna decisione giudiziaria nazionale sulla cui base il MAE avrebbe potuto essere eseguito.

62. Il punto centrale della questione pregiudiziale deferita consiste nel sapere se una decisione definitiva che pone fine al procedimento penale (o una sentenza di assoluzione) ricada sempre [nel campo di applicazione del] principio del ne bis in idem quando tale decisione sia stata adottata sulla base di un'amnistia revocata da un organo legislativo dopo che la decisione de qua aveva acquisito forza di giudicato e l'ordinamento giuridico interno preveda che la revoca di una siffatta amnistia implica l'annullamento delle decisioni adottate dalle autorità pubbliche se assunte e motivate sul fondamento dell'amnistia revocata, senza che a tal fine sia richiesta una specifica decisione o uno specifico procedimento dell'autorità giudiziaria.
63. Nel merito, il procedimento verte quindi sulla questione se, nel caso di specie, il meccanismo nazionale che annulla decisioni definitive in materia penale adottate direttamente da un organo legislativo senza che sia richiesta una decisione giudiziaria e senza la partecipazione delle persone interessate possa comportare una lesione del diritto fondamentale, garantito dalla Carta, di non essere giudicato o punito due volte [per lo stesso reato]. In altre parole, si pone la questione se il fatto che un organo legislativo «abbia aderito» alla decisione sulla colpevolezza e sulla pena in un caso in cui tale meccanismo risulta in linea con l'ordinamento giuridico interno sia conforme al diritto dell'Unione. O, ancora, la questione se, tenuto conto del diritto dell'Unione, un giudice nazionale sia tenuto a rispettare la revoca di un provvedimento di amnistia che è certamente conforme all'ordinamento giuridico nazionale, ma contrario al diritto dell'Unione.

C. Sulla seconda questione pregiudiziale

64. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia se la direttiva [2012/13] si applichi anche a un procedimento specifico il cui oggetto è la revoca di un'amnistia ai sensi «di un meccanismo nazionale» di revoca di un'amnistia.
65. L'articolo 2 [della direttiva 2012/13], dal titolo «Ambito di applicazione», dispone quanto segue: «La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione».
66. L'articolo 3 [della direttiva 2012/13], dal titolo «Diritto all'informazione sui diritti», stabilisce, al suo paragrafo 1, lettera [c]): «Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti: (...) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6». **[Or. 23]**

67. L'articolo 6 [della direttiva 2012/13], dal titolo «Diritto all'informazione sull'accusa», stabilisce al suo paragrafo 4 quanto segue: «Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento».
68. L'articolo 7 [della direttiva 2012/13], dal titolo «Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine», dispone al suo primo paragrafo quanto segue: «Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati».
69. La direttiva citata si fonda sull'articolo 82 TFUE che riguarda le norme minime che devono trovare applicazione nell'Unione europea; si rinvia ai considerando 9, 10 e 11 della predetta direttiva:
70. «A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i “diritti della persona nella procedura penale” quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime».
71. «Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate nel settore dell'informazione nei procedimenti penali».
72. «Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (la “tabella di marcia”). Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia ha invitato ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). Nella tabella di marcia si sottolinea che l'ordine dei diritti è meramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato in conformità alle priorità. La tabella di marcia è concepita per operare come un insieme, pertanto i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state applicate».

73. La direttiva in parola riconosce all'imputato in ogni fase del procedimento penale il diritto di ottenere tutte le informazioni relative al procedimento penale nella misura in cui sono necessarie a garantire un processo equo e il diritto di accesso alla documentazione, tenendo presente che la normativa nazionale in materia di posizione della parte nell'ambito di un procedimento dinanzi al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e dinanzi alla Corte costituzionale preclude alla parte l'esercizio dei suoi diritti processuali fondamentali. A tal riguardo, occorre sottolineare il carattere peculiare del procedimento vertente sulla questione della regolarità di una decisione di revoca di un'amnistia che implica anche l'annullamento di un atto giuridico individuale, come incontestabilmente accade nel caso dell'ordinanza di interruzione dei procedimenti penali. Ecco perché il giudice del rinvio ritiene che il procedimento di revoca dell'amnistia (condotto dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e dalla Corte costituzionale della Repubblica slovacca) ricada nella direttiva succitata e rappresenti quindi «una fase del procedimento penale» ai sensi della direttiva [2012/13], benché la normativa nazionale non garantisca i diritti fondamentali a norma di tale direttiva. [Or. 24]
74. Nella sua sentenza del 21 ottobre 2015, *Frisancho Perea v. Slovacchia* (omissis), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha criticato la procedura relativa a un ricorso costituzionale individuale svoltosi senza che le persone interessate fossero parte del procedimento dinanzi alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca. È proprio a seguito di detta sentenza che è stata adottata la modifica dello zákon č. 38/1993 Z.z o Ústavnom súde (legge n. 38/1993 sulla Corte costituzionale), che ha riconosciuto agli interessati diritti processuali analoghi a quelli delle parti del procedimento.

D. Sulla terza questione pregiudiziale

75. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia se disposizioni di diritto interno che limitano l'esame della Corte costituzionale alla sola questione della conformità alla legislazione interna siano compatibili con i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e con la Carta, ma soprattutto con il principio di leale cooperazione (che deriva dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE), fermo restando che, in forza di detta disposizione, si presume che l'obbligazione di cui trattasi si applichi anche nei rapporti reciproci tra Stati membri dell'Unione (v. parere 2/13 della Corte di giustizia, EU:C:2014:2454, punto 202).
76. Allo stesso tempo, il giudice del rinvio ritiene che il «meccanismo nazionale» di revoca di un'amnistia sia potenzialmente in contrasto con il principio di proporzionalità e, segnatamente, con il principio di effettività che limita l'autonomia procedurale degli Stati membri in sede di adozione di disposizioni giuridiche interne.

E. Necessità di un procedimento d'urgenza

77. Posto che si discute di una causa vertente su un mandato di arresto europeo, il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia di applicare l'articolo 107 del regolamento di procedura e di trattare la domanda secondo il procedimento pregiudiziale d'urgenza. Il giudice del rinvio si richiama anzitutto all'articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, secondo cui «[u]n mandato di arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza».
78. In conformità alle raccomandazioni della Corte di giustizia [all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (2016/C 439/01)], il fascicolo penale del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio sarà inoltrato tramite il Ministero degli Affari esteri ed europei della Repubblica slovacca.

Okresný súd Bratislava III

11 maggio 2020

[firma]